



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

SETTORE V - VIGILANZA

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 61 DEL 31 AGOSTO 2026

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU ENTRAMBI I PIANI DEL PARCHEGGIO COPERTO SITO IN VIA FRENTANA AL FINE DI CONSENTIRE LE ATTIVITA' DI PULIZIA STRAORDINARIA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V - VIGILANZA

PREMESSO che:

- È stata concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale, la pulizia straordinaria di entrambi i piani del parcheggio coperto, per il giorno 2 Settembre 2026, a partire dalle ore 06:00, per cui è necessario istituire il divieto di sosta con rimozione forzata;
- per l'espletamento meccanizzato del servizio è necessario che nelle aree interessate dalle operazioni di pulizia non siano presenti veicoli in sosta, in quanto gli stessi potrebbero ostacolare il transito e le operazioni delle macchine operatrici, impedendo un'adeguata pulizia delle aree interessate;

RILEVATA la necessità di garantire agli operatori incaricati della pulizia adeguati spazi di intervento e di consentire il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni, evitando la presenza di veicoli che possano ostacolare le attività;

RITENUTO, pertanto, necessario istituire temporaneamente il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i piani del parcheggio coperto sito in Via Frentana, per il periodo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni di pulizia straordinaria;

CONSIDERATO che, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico connesse allo svolgimento delle operazioni di pulizia, si rende necessario adottare un provvedimento temporaneo di disciplina della sosta nell'area interessata;

VISTI gli artt. 6, 7, 158 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della Strada);

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 22 del 26 maggio 2026, con il quale il sottoscritto ha ricevuto l'attribuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, delle funzioni di Responsabile del Settore V – Vigilanza, con i compiti di cui all'art. 107, comma 3, del medesimo D.Lgs.;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto, in relazione all'adozione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per il giorno 2 settembre 2026, dalle ore 06:00 alle ore 14:00 e comunque fino al termine dei lavori:

1. è istituito il **DIVIETO DI SOSTA**, con rimozione forzata, su entrambi i piani del parcheggio coperto sito in Via Frentana, per tutta l'area interessata dalle operazioni di pulizia straordinaria;
2. il divieto di cui al punto precedente si applica a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi e delle attrezzature impiegati per l'esecuzione dei lavori, limitatamente al tempo strettamente necessario alle operazioni;
3. gli eventuali veicoli lasciati in sosta in violazione della presente ordinanza saranno rimossi, con spese a carico dei proprietari o degli aventi titolo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

4. il personale della Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale sono incaricati di vigilare sull'esatta osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, da collocarsi con congruo anticipo e comunque nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
- sia trasmessa agli uffici comunali interessati e agli organi competenti per quanto di rispettiva competenza;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Montenero di Bisaccia secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

INFORMA

che chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza sarà punito con le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada.

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- al TAR Molise entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16.12.92 n.495 e s.m.i.;

Montenero di Bisaccia li, 31 Agosto 2026

Il Funzionario E. Q. – Responsabile di Area
Ten. dott. Pierfrancesco ASSOGNA